

# CONFINDUSTRIA



ALL. 2

II.C.10

ABW

00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30  
Telefono: (06) 59031  
Telex: 511398 / CONFIND  
Codice Fiscale 80017770589

A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI  
CONFEDERATE

LORO SEDI

Circolare N 12499

Roma, 30 giugno 1993

Oggetto: Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ. dopo la cessazione dell'istituto della scala mobile. (ARIAS 3075/14303)

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 11930 del 4 agosto 1992 con la quale veniva rilevata, a seguito della cessazione dell'istituto della scala mobile al 31 dicembre 1991, l'inapplicabilità, a far tempo dal 1° novembre 1991, dell'art. 150 disp. att. c.p.c. ai fini della determinazione della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro.

Nella stessa circolare il nuovo parametro da applicare per detta rivalutazione veniva individuato nell'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborati dall'Istat su base mensile (con frequenza, cioè, rilevante anche ai fini del precedente sistema di indicizzazione semestrale secondo Cass. 23 giugno 1992, n. 7672, in "Mass. giur.lav." 1992, 605, con nota di Mariani).

Conseguentemente:

- i crediti di lavoro pagati fino al 31 ottobre 1991 dovranno essere rivalutati con i coefficienti calcolati con l'indice sindacale del semestre novembre 1990-aprile 1991 (ultimo semestre intero compreso nel periodo di vigenza della disciplina della scala mobile);
- i crediti di lavoro maturati e pagati dal 1° novembre 1991 dovranno essere rivalutati con gli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, applicando al credito la variazione dell'indice del mese di pagamento rispetto a quello del mese di maturazione;

- i crediti di lavoro maturati prima del 1° novembre 1991 ma pagati dopo tale data, dovranno essere rivalutati applicando entrambi i due diversi criteri sopra illustrati. In pratica, l'importo risultante al 31 ottobre 1991 per effetto dell'applicazione della precedente disciplina dovrà essere rivalutato sulla base delle variazioni degli indici mensili come sopra indicato, considerando il mese di ottobre il mese di maturazione del credito ai fini dell'applicazione di detti nuovi indici.

Per quanto concerne i crediti maturati o i periodi di ritardo verificatisi successivamente al 31 ottobre 1991, con applicazione, quindi, dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, occorre considerare l'infrazionabilità di tale indice per periodi inferiori al mese. Tenendo conto, inoltre, della circostanza che l'indice relativo ad un determinato mese è conoscibile soltanto nei primi giorni del mese successivo, appare opportuno che le aziende modulino nel tempo i pagamenti al fine di evitare di porre in essere situazioni moratorie inframensili (che darebbero, comunque, luogo a rivalutazione mediante applicazione della variazione relativa all'intero mese), salvi i casi in cui il maggior onere relativo agli interessi, che maturano giorno per giorno, non finisca col determinare un aumento globale degli effetti negativi della mora (della somma, cioè, complessivamente dovuta per interessi e rivalutazione monetaria).

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed inviamo i migliori saluti.

DIRETTORE CENTRALE RELAZIONI  
INDUSTRIALI E AFFARI SOCIALI

Rinaldo Fadda